

REGOLAMENTO (CEE) N. 916/92 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

relativo al trasferimento in Portogallo di 382 000 tonnellate di cereali detenuti da vari organismi di intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la siccità che ha colpito il Portogallo negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi che potrebbe indurre gli allevatori a vendere prematuramente il bestiame, con conseguenti effetti negativi sul loro reddito;

considerando che per porre rimedio a tale situazione di penuria, gli allevatori hanno bisogno di 230 000 tonnellate di cereali foraggeri;

considerando, d'altro canto, che anche la produzione di frumento della campagna 1992 risente della siccità; che tale situazione può creare difficoltà di approvvigionamento sul mercato portoghese;

considerando che, per ovviare alle difficoltà sopra descritte, è opportuno trasferire dei cereali comunitari disponibili presso organismi di intervento negli altri Stati membri;

considerando che l'organismo di intervento portoghese rimette in vendita le scorte trasferite alle condizioni stabilite nel regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento⁽³⁾; che tuttavia, tenendo conto del prevedibile aumento dei prezzi del mercato portoghese, è necessario rivendere su tale mercato i cereali trasferiti ad un prezzo che ne permetta lo smaltimento a condizioni di prezzo soddisfacenti;

considerando che occorre precisare alcune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle relative responsabilità;

considerando che occorre prevedere le disposizioni relative alla contabilizzazione dell'operazione in base ai meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede al trasferimento in Portogallo di 382 000 tonnellate di cereali detenuti dagli organismi di intervento danese, tedesco, spagnolo e francese, per i quantitativi seguenti:

- Danimarca: 30 000 tonnellate di frumento tenero foraggero,
- Germania: 30 000 tonnellate di frumento tenero foraggero,
- Spagna: 170 000 tonnellate di orzo e 12 000 tonnellate di frumento duro,
- Francia: 140 000 tonnellate di frumento tenero panificabile.

2. L'organismo di intervento portoghese prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1° maggio 1992. Tale organismo provvede al trasporto in Portogallo e allo smaltimento di tali prodotti nella parte continentale del paese prima delle date da stabilire secondo la procedura prevista al paragrafo 5.

3. I cereali di cui trattasi vengono rivenduti via via che arrivano in Portogallo.

4. Le operazioni di trasporto di cui al paragrafo 2 sono aggiudicate mediante gara. Il trasferimento deve avvenire nelle condizioni di trasporto più favorevoli.

5. Le modalità di applicazione del presente regolamento, relative in particolare al trasporto di cui al paragrafo 2, al calendario delle gare e al prezzo minimo di vendita da rispettare, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

1. Gli organismi di intervento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, registrano in uscita, sul conto indicato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di cereali ceduti, a valore zero.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).⁽²⁾ GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3043/91 (GU n. L 325 del 27. 11. 1991, pag. 5).⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6).